

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa M. Silvana Fusillo - Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino - Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2014 R.G., riservata in decisione all'udienza del 17.10.2018 con termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

BANCA

APPELLANTE

E

TIZIO e CAIO

APPELLATI

Conclusioni delle parti:

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.

La società appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, in subordine, per l'accoglimento della domanda di compensazione dei crediti con revoca del decreto ingiuntivo n. omissis/2012 emesso il 9.7.2012 dal Tribunale di Napoli e con vittoria di spese di lite.

Gli appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla restituzione, in loro favore, dei titoli costituiti in pegno e con vittoria di spese di lite.

IN FATTO E IN DIRITTO

§.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto innanzi al Tribunale di Napoli, Tizio e Caio chiesero la condanna della Banca, quale custode di titoli costituiti in pegno, al pagamento della somma di € 57.556,32, pari al controvalore dei titoli, oltre gli accessori e spese. A sostegno della domanda monitoria dedussero di aver costituito in pegno titoli - afferenti al "Fondo omissis" - in favore della omissis, a garanzia dei contratti di locazione finanziaria n.n. omissis stipulati con detto istituto; che i titoli costituiti in pegno erano stati affidati, per la custodia, alla Banca; che i contratti di locazione finanziaria, garantiti dai titoli costituiti in pegno, erano stati integralmente adempiti e, pertanto, chiesero la condanna dell'istituto di

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D'Onofrio, n. 1618 del 26 febbraio 2019

credito, nella qualità di depositario dei titoli, alla liberazione dei debitori mediante la condanna al pagamento della somma equivalente al controvalore dei titoli costituiti in pegno.

Con successiva memoria integrativa, i ricorrenti richiesero la condanna alla restituzione dei titoli costituiti in pegno, con espressa rinuncia alla precedente domanda di condanna al pagamento della somma di € 57.556,32, oltre accessori.

1.1. Con d.i. n. omissis/2012 depositato il 9.7.2012, il Tribunale di Napoli ingiunse alla Banca, quale custode dei titoli, la riconsegna dei stessi in favore dei ricorrenti.

1.2. Avverso il decreto ingiuntivo emesso, la Banca propose opposizione eccependo:
1) la mancata notifica del decreto;
2) l'inammissibilità della richiesta ingiunzione per *mutatio* della domanda – trasformazione della domanda di pagamento in richiesta di consegna;
3) il diritto della banca a compensare le somme in virtù di crediti vantati nei confronti degli opposti.

In sede di conclusioni l'opponente eccepì l'intervenuta cessazione della materia del contendere in considerazione dell'ordinanza di assegnazione dei titoli, in questione, da parte del G.E. del Tribunale di Napoli, in proprio favore

1.3. Si costituirono gli opposti che chiesero il rigetto dell'opposizione proposta.

1.4. Con sentenza n. omissis/2013 il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo n. omissis/12 emesso il 17/12/2013, con compensazione delle spese legali.

§.2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la Banca e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo n. omissis/12, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

2.1. Tizio e Caio si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.

2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, il Collegio, all'udienza del 17.10.2018 ha assegnato la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

§.3. Passando all'esame dell'appello giova, in primo luogo, richiamare, brevemente, il contenuto della sentenza impugnata.

3.1. Il Tribunale - sulla premessa, incontestata, che gli odierni appellati Tizio e Caio stipularono tre contratti di locazione finanziaria con la società omissis ed, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima, costituirono, in pegno, dei titoli per i quali si provvide a costituire, quale depositaria e custode, la Banca - ha accertato che era intervenuto l'evento estintivo del vincolo a garanzia reale apposto sui titoli, ovvero l'adempimento dei debitori alle obbligazioni contrattuali a loro carico e, quindi, ha riconosciuto il loro diritto ad ottenere, dall'istituto depositario, la restituzione dei titoli costituiti in pegno. Ribadita la posizione della Banca quale mera custode-depositaria dei titoli in questione, ha dichiarato la sua estraneità al rapporto di garanzia, intercorso tra Tizio e Caio e omissis, ed ha, quindi, rigettato l'eccezione di compensazione e la declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla Banca sulla base dell'ordinanza di assegnazione dei titoli emessa dal G.E. di Napoli.

§.4 L'istituto di credito appellante affida l'appello della sentenza a tre motivi di gravame.

4.1. Con il PRIMO MOTIVO di doglianza l'appellante ha impugnato la decisione del primo Giudice che ha rigettato la domanda di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'assegnazione dei titoli effettuata dal G.E.

4.2. Con il SECONDO MOTIVO di doglianza ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di restituzione dei titoli e la compensazione del controvalore degli stessi con il credito vantato dalla Banca, accertato con la sentenza n. omissis/2012 emessa dal Tribunale di Napoli e, ormai, passata in giudicato.

4.3. Con l'ULTIMO MOTIVO di doglianza ha censurato la motivazione impugnata che ha rigettato la eccezione di *mutatio libelli* nel procedimento monitorio.

§.5 Va, preliminarmente, esaminato, per motivi logico-sistematici, il SECONDO MOTIVO di appello poiché riveste carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri. La fondatezza delle doglianze dell'appellante, in merito al diritto di trattenere i titoli, a compensazione del proprio credito, posto a base della domanda, può condurre, invero, all'integrale accoglimento dell'appello poiché l'esame delle deduzioni poste a base della opposizione, e reiterate in questa sede dall'istituto appellante, induce a ritenere fondata la domanda di rigetto della restituzione dei titoli ai debitori.

È indubbio che sussista il diritto alla restituzione dei titoli, in favore degli appellati, avendo questi adempiuto a tutte le obbligazioni a loro carico derivanti dal rapporto di garanzia; tuttavia ritiene il Collegio, che, nel caso in esame, non sussiste il correlativo obbligo dell'istituto di credito appellante alla restituzione dei titoli.

La sussistenza di distinti rapporti tra le parti in causa - come risulta dalle allegazioni della parte appellante, confermate dalla documentazione prodotta in atti - comporta che la Banca rivesta, attualmente, la posizione, rispettivamente, di depositaria dei titoli costituiti in garanzia da Tizio e Caio ma, anche, di creditrice, nei loro confronti, della somma di € 703.652,74 in virtù del rapporto di fideiussione intercorso con Tizio e Caio, come accertato della sentenza n. omissis/2012, passata in giudicato.

Non è, pertanto, condivisibile il ragionamento effettuato dal Tribunale che ritiene la Banca non legittimata a richiedere la compensazione in quanto soggetto terzo ed estraneo al rapporto di garanzia poiché, in presenza di una statuizione specificamente adottata, su di una questione di carattere pregiudiziale che ha visto l'opponente/appellante acquisire la posizione di creditrice di Tizio e Caio, può affermarsi che la Banca ha, allo stato, diritto di trattenere i titoli in questione, proprio in virtù del distinto rapporto di fideiussione, a compensazione della maggior credito vantato. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la natura giuridica del pegno irregolare, come nel caso di specie, comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. che postulano, proprio, l'altruità delle cose ricevute in pegno. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, non esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito, l'estinzione del credito stesso non può essere effetto di un'operazione meramente contabile, ma rientra, pertanto, dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione (cfr., in proposito, Cassazione civile sez. III, 10/02/2015, n.2479).

L'appellante, del resto, ha ribadito il proprio diritto a compensare (o trattenere) i titoli in questione richiamando le pattuizioni di cui al contratto di fideiussione, ove, all'art. 6, viene espressamente indicato che “quando esistono tra la Banca ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura....ha luogo, in ogni caso la compensazione di legge...”

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D'Onofrio, n. 1618 del 26 febbraio 2019

L'assunto difensivo dell'appellante va, pertanto, condiviso atteso che tale interpretazione della “compensazione” trova fondamento nel significato letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti ed è desumibile dal tenore complessivo della clausola contrattuale che non differenzia la tipologia del rapporto sottostante, alla fideiussione, ma, al contrario, riconosce la possibilità per l'istituto di credito di ricorrere alla compensazione in virtù dell'esistenza “di più rapporti di qualsiasi genere o natura” intrattenuti con i debitori/fideiussori.

5.1. In conclusione, sussiste **il diritto dell'istituto di credito appellante a trattenere i titoli costituiti in pegno a compensazione della maggior somma creditoria accertata e vantata nei confronti degli appellati.**

Il rigetto del secondo motivo di gravame proposto dall'appellante assorbe gli altri motivi di impugnazione.

In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, accolta l'opposizione proposta dalla Banca, avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2012 emesso il 9.7.2012 dal Tribunale di Napoli e va rigettata la domanda di restituzione dei titoli costituiti in pegno proposta da Tizio e Caio, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

§.6. L'accoglimento dell'appello comporta la integrale riforma della sentenza impugnata e la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio della soccombenza.

Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140/2012 per il primo grado e del d.m. n.55/14 per il secondo grado, tenuto conto del valore della causa, in considerazione della complessità delle questioni di diritto affrontate e dell'assenza di una fase istruttoria in primo e in secondo grado.

P Q M

La Corte di Appello di Napoli - III sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Banca avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1488/2013, così provvede:

- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. omissis/2012 emesso il 9.7.2012 dal Tribunale di Napoli;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 378,00 per esborsi ed € 4.600,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 1.030,00 per esborsi ed € 6.615,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26.2.2019

Il Consigliere estensore
(dott.ssa Ida D'Onofrio)

Il Presidente
(dott.ssa M. Silvana Fusillo)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*